CAMERA DEI DEPUTATI N. 3739

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DI GIESI)

—

Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione

Presentato l'11 novembre 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1) Si palesano nel presente momento politico ed economico tre essenziali esigenze, il cui soddisfacimento potrebbe portare ad adeguata soluzione non pochi dei problemi posti dall'attuale crisi del mondo della produzione.

Vi è anzitutto una esigenza di partecipazione nella gestione della produzione della ricchezza, con evidenti riflessi sulla sua successiva distribuzione rapportata equamente al peso della presenza di ciascun fattore. Muovendo cioè da una situazione, nella quale è prevalente la gestione

capitalistica della produzione ed in posizione di collaborazione spesso subordinata quella degli altri fattori, appare sempre più opportuno, tutte le volte che se ne presenti l'occasione, rendere il fattore lavoro protagonista di tale gestione quanto meno nelle forme variamente associate che valgano a porlo in una posizione di pari responsabilità.

Vi è poi l'altra esigenza di dare dimensioni economiche alle iniziative imprenditoriali, le quali si trovano a vivere momenti di crisi in gran parte dipendenti da riferimenti strutturali non facilmente adeguabili ai cicli congiunturali e da una organizzazione dei fattori reciprocamente scompensati rispetto alla loro combinazione ottima di ciascun momento. Si tratta cioè di trovare la giusta dimensione (fra la concentrazione massima della produzione in imprese dalla estensione più vasta possibile e la sua frammentazione eccessiva in una miriade di piccole e medie imprese tutte concorrenti all'impiego non coordinato di fattori e risorse non sempre reperibili per l'attività singolare di ciascuna) sì da salvaguardare le economie di scala senza compensarle negativamente con eccedenti diseconomie di congestione.

Terza esigenza è di recuperare alla produzione la manodopera non più utilizzata dalle imprese comunque in crisi o cessate dalla loro attività, sottraendola alla situazione assistenziale, nella quale essa sia venuta a trovarsi, ed al preconizzabile suo avviamento al pauperismo ove finiscano col disperdersi inestimabili patrimoni di attitudini professionali ed insospettate potenzialità di accumulazione di reddito risparmiato.

La confluenza di siffatte esigenze costituisce il punto di incontro di soluzioni ai problemi da esse posti, nelle quali si stabilisca appunto un equo equilibrio in equivalenti posizioni sociali dei fattori della produzione chiamati a collaborare paritariamente nella impresa e ad assumervi responsabilità non difformi, cui sia commisurata la ripartizione del reddito prodotto, col supporto di infrastrutture comuni costituenti il tessuto connettivo del sistema produttivo così instaurato, sì da mediare le ridotte dimensioni delle singole imprese con l'insieme di servizi altrimenti possibili solamente alla grande impresa.

In tale punto di incontro si pone appunto il presente disegno di legge, il quale si propone certamente la finalità primaria di salvaguardare i livelli di occupazione, recuperando la manodopera momentaneamente non utilizzata dalle imprese in crisi o definitivamente uscita dal circuito produttivo per licenziamento, ma la accompagna altresì alle finalità di riorganizzazione del sistema produttivo secondo i criteri di economicità e di partecipazione rappresentati dalle esigenze sopra descritte. E ciò, chiamando alla collaborazione il movimento cooperativo, che è il più congenialmente idoneo, nell'ambiente socio-politico, cui apparteniamo, a realizzare quelle forme di cogestione delle imprese, che altrove hanno assunto forme in detto ambiente non utilmente ripetibili. Tale movimento, invero, trova oggi uno dei suoi punti di forza nel costituire esso stesso una delle necessarie reti connettive del tessuto delle imprese e, quindi, nell'unire i vantaggi della piccola dimensione e della grande scala, nell'offrire e rendere accessibili alle singole cooperative un insieme di servizi, di cui soltanto le grandi imprese possono altrimenti disporre; esso si pone, così, come un importante fattore di ammodernamento della nostra struttura economica con un ruolo, che non si esaurisce nella prospettiva congiunturale, ma si proietta nel lungo periodo, in quelle trasformazioni appunto di struttura che segnano la storia di un paese.

Nel quadro in tal modo delineato lo schema di disegno di legge affida il risanamento dei settori in crisi del sistema produttivo ai soggetti, che della crisi stessa sono le vittime maggiormente e specificamente gravate, nell'intento appunto di renderli soggetti attivi di una economia rinnovata sotto la spinta del solidarismo e delle mutualità organizzate e con l'apporto delle aggregazioni socio-istituzionali di maggiore impegno e rilevanza.

2) L'articolo 1 configura nelle grandi linee cooperative di produzione e lavoro, costituite da lavoratori posti in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi in varie ipotesi previste dalle leggi vigenti o comunque sottoposte a procedure concorsuali oppure da lavoratori licenziati da imprese cessate dalla loro attività, con lo scopo specifico di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la conseguente gestione totale o parziale delle aziende appartenenti alle suddette imprese ovvero mediante altre attività imprenditoriali sostitutive. Tali cooperative sono assoggettate ai princìpi della mutualità da richiamare inderogabilmente nei rispettivi statuti, alla disciplina generale vigente della cooperazione ed alla vigilanza da essa prevista. Ad esse sono consentiti i benefici previsti dagli articoli successivi.

L'articolo 2 disciplina i limiti e le modalità dei conferimenti dei soci delle cooperative di produzione e di lavoro, in imputazione ai quali è prescritta altresì la cessione necessaria da parte loro alle cooperative dei crediti di ciascuno relativi alle indennità di licenziamento maturate nel precedente rapporto di lavoro, derogandosi in tal caso anche ai limiti massimi di conferimento consentito dalla legge. Vi è poi prevista la partecipazione alle stesse cooperative di società finanziarie regionali che vale a coinvolgere nella gestione di simili imprese gli interessi economici locali maggiormente legati alla loro dimensione.

L'articolo 3, del pari, coinvolge nell'opera di fitta tessitura dello schema imprenditoriale auspicabilmente risanatore del sistema produttivo in crisi le associazioni nazionali delle cooperative debitamente riconosciute, cui è consentito di costituire società finanziarie aventi lo scopo di partecipazione alle cooperative di produzione e di lavoro col supporto e nella misura di un contributo statale previsto negli articoli successivi e soggette alla vigilanza interna ed esterna di organi statali.

L'articolo 4 prevede e disciplina un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, a carico del quale sono posti contributi a fondo perduto alle società finanziarie costituite dalle associazioni nazionali delle cooperative per la finalità esclusiva da queste perseguite e quindi commisurati al capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa, ivi compresi i crediti ceduti dai lavoratori. Si rendono applicabili a tali contributi l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 26 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, mentre le modalità di concessione ed erogazione sono differite alla disciplina da porre con decreto interministeriale.

L'articolo 5 affida al CIPI la determinazione delle direttive e dei requisiti minimi per la concessione dei benefici menzionati in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa ed in coordinazione con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali previste da leggi dello Stato o delle regioni. Esso prevede per altro che il contributo di cui all'articolo 4 sia richiesto con domanda della società finanziaria interessata accompagnata da una relazione sulla iniziativa intrapresa, ai fini della verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario. È previsto che sulla domanda ed allegata relazione la regione competente per territorio esprima il proprio motivato parere circa la validità dell'iniziativa.

L'articolo 6 affida ad un decreto ministeriale la concessione dei benefici previsti su proposta di un comitato, di cui determina la composizione in relazione agli organi dello Stato preposti alla cura degli interessi generali coinvolti, alle associazioni di categoria implicate, a capacità tecniche ritenute indispensabili. Il comitato viene posto sotto la presidenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso è previsto un ufficio di segreteria e la relativa allocazione.

L'articolo 7 esime i conferimenti dei soci da imposte, in quanto le somme relative siano destinate entro un biennio al-

le finalità perseguite dalle cooperative, e consente, stabilendone le modalità, una maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui onere per altro è posto a carico del fondo speciale menzionato.

L'articolo 8 richiede che la sezione speciale per il credito alle cooperative presso la Banca nazionale del lavoro comunichi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i finanziamenti deliberati a favore delle cooperative di produzione e lavoro, oggetto dello schema, e consente allo stesso Ministro di integrare il fondo di dotazione di tale sezione con disponibilità del fondo speciale previsto dall'articolo 4 in misura non superiore al 25 per cento.

L'articolo 9 stabilisce il conferimento al fondo speciale, di cui all'articolo 4, di una somma complessiva, che per il 1982 è determinata in settanta miliardi di lire rapportata alle erogazioni di spesa per la cassa integrazione guadagni e quindi alle presumibili dimensioni dei conferimenti nelle costituende cooperative. Lo stesso articolo regola la contabilità speciale relativa al fondo menzionato ed i relativi ordini di pagamento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite tra lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi, per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati in conseguenza di cessazione dell'attività dell'impresa;

b) abbiano lo scopo di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la gestione anche parziale delle imprese di cui alla precedente lettera *a*), oppure mediante attività imprenditoriali sostitutive;

c) siano ispirate ai princìpi di mutualità richiamati espressamente ed inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) siano iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

Ciascun socio delle cooperative di cui all'articolo precedente è tenuto a conferire una quota non inferiore a due milioni di lire, di cui un milione interamente ver-

sato all'atto della costituzione e la rimanente parte entro i successivi due anni.

In ordine al conferimento di cui al precedente comma i soci della cooperativa sono tenuti a cedere alla stessa i rispettivi crediti relativi alle indennità di licenziamento maturate nel precedente rapporto di lavoro. I crediti suddetti sono utilizzati per la sottoscrizione del capitale sociale anche in deroga al limite massimo consentito dalla legge.

Possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 1 le società finanziarie il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51 per cento da società cooperative di produzione e di lavoro.

ART. 3.

Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono costituire società finanziarie allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 1 con una quota o un numero di azioni di valore nominale pari all'ammontare del contributo di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma precedente.

Le società finanziarie di cui ai commi precedenti devono presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

ART. 4.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni, un « fondo

speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di cui al comma precedente è destinato alla concessione, alle società finanziarie e per le iniziative di cui all'articolo 1, di contributi a fondo perduto non eccedenti la misura di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa e dei crediti ad essa ceduti dai soci lavoratori.

Le modalità di concessione e di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI - determina, su propota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato e delle regioni.

Ciascuna società finanziaria interessata richiede il contributo di cui all'articolo 4 con domanda alla quale deve essere allegata una relazione sulla iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

Copie della domanda e della relazione previste dal comma precedente devono essere contemporaneamente trasmesse dalla società finanziaria alla regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa affinché esprima, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, il proprio parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

ART. 6.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta di un comitato composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario delegato, che lo presiede;

b) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un dirigente ciascuno per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il Ministero del tesoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il Ministero delle partecipazioni statali;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato unitariamente dalle stesse;

e) da un rappresentante di ognuna delle associazioni nazionali di cui all'articolo 3;

f) da due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono designati supplenti per i membri di cui alle lettere *b*) e *c*).

Il comitato di cui al primo comma è assistito da una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze di funzionamento della segreteria di cui al precedente comma il limite numerico di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevato di dieci unità.

ART. 7.

Per la durata di quattro anni a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è maggiorata, per

le cooperative di cui all'articolo 1 operanti nei territori economicamente depressi da individuarsi dal Comitato interministeriale per la politica industriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al quattro per cento della base imponibile risultante dalle fatture e dalle bollette doganali relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad eccezione di immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive, di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che essa sia indicata distintamente nelle annotazioni di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

L'onere derivante dalla maggiore detrazione di cui al secondo comma è a carico del Fondo previsto dall'articolo 4, che verserà l'importo relativo alla Tesoreria dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 8.

La sezione speciale per il credito alle cooperative istituita presso la Banca nazionale del lavoro darà comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei finanziamenti deliberati a favore delle cooperative di cui all'articolo 1.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può integrare il fondo di dotazione della sezione speciale indicata nel primo comma del presente articolo, avvalendosi delle disponibilità del fondo istituito dall'ar-

ticolo 4. L'ammontare delle integrazioni non può superare complessivamente il 25 per cento delle disponibilità del fondo stesso.

ART. 9.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono ridotte di lire 70 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al fondo di cui al precedente articolo 4 è conferita la somma di lire 70 miliardi, cui si farà fronte con le entrate di cui al precedente primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli ulteriori conferimenti al fondo di cui al precedente articolo 4 per gli anni successivi, si provvederà in sede di utilizzo degli speciali accantonamenti preordinati per interventi nel campo degli investimenti e dell'occupazione o, in mancanza di tali accantonamenti, attraverso apposite disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

I conferimenti di cui al presente articolo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordini di pagamento sono emessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.